

**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 20 FEBBRAIO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di febbraio alle ore 11,30 presso la sede sociale dell'Istitût si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Istitût Ladin Furlan "Pre Checo Placerean" APS iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore al n. 1252.

Premesso che l'Assemblea era stata convocata in prima seduta per il giorno 19 febbraio 2021 alle ore 09,00 e che era andata deserta, la presente seduta è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in base all'art. 7 dello statuto.

Presiede la riunione il Signor Zanon Lorenzo in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono presenti n. 13 soci sul totale di n. 25 nelle persone di: Zanon Lorenzo (Presidente), Leonarduzzi Patrizia, Degano Paola, Busolini Eugenio, Gomboso Geremia, Mantoani Adelio, Musso Sergio, Tassile Bepino, Zoratto Gian Daniele, Pontisso Evaristo, Romanelli Ersilio, Zanin Federico e Musso Samuel.

Il signor Presidente constatato la validità dell'odierna seduta, invita i presenti a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione nuovo statuto sociale per modifiche inerenti l'art. 2 dello stesso riguardanti le attività di interesse generale riconducibili all'art. 5 del Codice de Terzo Settore.

2) Varie ed eventuali.

Aprè la seduta il Presidente salutando i presenti e chiamando a fungere da segretario il Signor Musso Sergio

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti la necessità di dover modificare lo statuto da poco rifatto dove l'Associazione è diventata una APS, integrando l'art. 2 dello stesso ove si specifica chiaramente quali sono le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo con conseguente iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore e, non appena si costituirà, anche al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). L'associazione manterrà sempre lo scopo e le finalità che sono in essere quali lo studio, l'incentivazione e la valorizzazione della cultura e della lingua ladino-friulana attraverso molteplici azioni con il supporto dei soci e degli eventuali volontari. A questo punto il Presidente dà la parola al segretario per la lettura integrale dell'art. 2 modificato. Al termine il Presidente chiama i presenti alla votazione in forma palese del nuovo statuto, l'assemblea dei soci all'unanimità approva la modifica dello statuto e demanda al Presidente l'incarico di espletare le pratiche necessarie ed a firmare i documenti richiesti.

Constatato che alle varie ed eventuali non vi è nulla da discutere e da deliberare e dopo aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta alle ore 12,25.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

REGISTRATO a UDINE II

3 MAR. 2021

AL N°

862

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

Liquidati Euro

ESENTE

IL FUNZIONARIO

Gilberta ZUCCHASSO

Firma su delega del Direttore Provinciale  
Paolo De Luca





## STATUTO

**ISTITUT LADIN FURLAN "PRE CHECO PLACEREAN"**

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

### ART. 1

**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

ISTITUT LADIN FURLAN "PRE CHECO PLACEREAN" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Codroipo – Frazione Zompicchia, Vicolo Androne, 7 C.F. 94024940309, con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con in quorum previsto per la modifiche statutarie.

### Art. 2

**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini-friulani
- b) l'incentivazione della lingua ladino-friulana scritta o parlata
- c) la valorizzazione della cultura popolare e dell'arte ladino-friulana e il potenziamento di tutte le misure volte alla conservazione e alla diffusione della lingua ladino-friulana scritta e parlata.

Le attività svolte sono riconducibili a quelle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e precisamente alla lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

Tramite i propri associati ed anche in collaborazione con Istituti tecnici e universitari nazionali ed esteri, in cooperazione con altre associazioni culturali, con le scuole della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso i mass-media, pubblicazioni, manifestazioni di carattere culturale, nonché attraverso un aggiornamento programmato atto ad aumentare il livello culturale generale; la predisposizione di un archivio costituito da una raccolta di documentazione, di fotografie e di registrazioni magnetofoniche, nonché la realizzazione di

una biblioteca e di un museo culturale ladino-friulano; il potenziamento dei rapporti tra i ladini del Friuli, delle Dolomiti e della Svizzera; l'eventuale gestione e assegnazione di borse di studio al personale insegnante delle scuole medie e superiori impegnate nell'insegnamento della lingua, cultura e arte friulana.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Art. 3**

#### **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. (In ogni caso per associazioni o enti di natura diversa dall'associazione, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome/denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvazione di programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e/o presa di visione per via telematica.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



*Handwritten signatures and notes on the right margin.*

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

### **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- ° l'Assemblea;
- ° l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- ° il Presidente
- ° l'Organo di Controllo
- ° il Revisore Legale dei Conti.

## **ART. 7**

### **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5 art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ° nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

*Corrado Rana*  
*Alano Lezzi*

- ° approva il bilancio di esercizio;
- ° delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ° delibera sull'esclusione degli associati;
- ° delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.);
- ° approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ° delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ° delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti: Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 8

### (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- ° eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- ° formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ° predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- ° predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ° deliberare l'ammissione degli associati;
- ° stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;



C. Basso  
 C. Basso

° curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9**

### **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente

Il Presidente convoca a presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 10**

### **(l'Organo di Controllo)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.



#### **ART. 11**

##### **(Il Revisore Legale dei Conti)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

#### **ART. 12**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 13**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14**

##### **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 15**

##### **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 16**

##### **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

° libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

*Corrado*  
*Stefano*

° registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

° libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

° libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

## **ART. 17**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 18**

### **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



## ART. 19

### (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

## ART. 20

### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## ART. 21

### (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

*Stefano Luzzi* SEGRETARIO  
*Carlo Fenu* PRESIDENTE



STATO ALL'ATTO N° 862  
TRATO a UDINE il 3 MAR 2021  
3 - PRIVATI N.A.



\*Firma su delega del Direttore Provinciale

Philo De Luca  
IL FUNZIONARIO  
Gilberto BRACASSO